CONFRONTO: del perticato risultante nel Quinternetto del 1608 da quello del catastro 1803 (allegato 20°)

| Territorio | | Quint.1608 | | | |
|-----------------------|---------|-------------|---|-----------------|--|
| Induno con Frascarolo | | | mpa mpa, after again affair dalah adala magg kabi- " ^{ada} dalah | 71.12 | |
| Velate con cass.Rasa | 27.14 | | | 27.14 | |
| Santo Ambrogio | 32.23 | 22 | • | 10.23 | |
| Varese e castellanze | I279. 5 | 410 | | 869 。5 | |
| Malnate | I99. 6 | 186 | | I3. 6 | |
| Bizozzero | 40.2I | I5.— | | 25.21 | |
| Gurone | 183.21 | 78 | | I05.2I | |
| Vedano | 81.15 | 50 2 | | 3I . I5 | |
| Lozza | 215. 2 | | | 215. 2 | |
| Caronno Corbellaro | I3.II | • | | I3.II | |
| Gormate Superiorz | 48.7 | | | 48. 7 | |
| Castiglione (Olona) | 24. 9 | | | 24. 9 | |
| Gornate Inferiore | II. 6 | | | II. 6 | |
| Porba | 373.I8 | I04 | | 269.18 | |
| Vico Seprio | 206.23 | I02 | | I04.23 | |
| Lonate Ceppino | 99.6 | IO | | 89.6 | |
| Cairate | 103.20 | I09 | 5. 4 | + | |
| Fagnano | I54· 3 | 20 | | I34. 3 | |
| Gorla Maggiore | | o'u g | | | |
| Solbiate Olona | | I00 | IOO | | |
| Gorla Minore | 117.19 | I6.— | | 101.19 | |
| Prospiano | 69.10 | 26 | | 43.10 | |
| Olgiate Olona | 328. 4 | I20 | | 208.4 | |
| Marnate | 221. 2 | 568 | 346.22 | + | |
| Castellanza | 190:20 | 207 | I6. 4 | sum o son total | |
| Castegnate | I77. 9 | | | 177. g | |
| Legnano | 1921.13 | 2129.12 | 207.23 | -/ | |
| san VIttore Olona | I403.II | I043 | | 360.II | |
| Canegrate | 797.16 | 738 | | 59.16 | |
| Parabiago | II97.5 | I02I | | I76.5 | |
| Nerviano | I2I4.2I | III5 | | 99 .2 I | |
| D . 3 4 | T050 0 | 879 | | | |
| Pogliano | 1250.8 | 017 | | 37I.8 | |

(1814) olleyate 1816 Confronto irrigazione I608 - I803

| Territorio | Quint.1803 | Quint.1608 | Diff | Diff. + |
|----------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|
| Pregnana | 296.15 | 81 | | 215.15 |
| Castellazzo | 250•7 7 | 307 | 56 . I7 | 6 **** |
| Lucernate | 334.12 | 170 | | I64. I |
| Cornaredo | 224. 8 | | | 224. 8 |
| Rho | 731.17 | 556· | | 175. I |
| Vighignolo | II4.I2 | nice 4 tens vira | | 114.12 |
| Figino | II. | | | II |
| Cassina del PERO | 438.8 | I40 | | 2 9 8.8 |
| Cerchiate | 459 . 2I | | | 459.2I - |
| Trenno | 314.14 | I50 | | I64.I4 |
| CC.SS. P. Vercellina | I46. 4 | | | I46. 4 |
| CC.SS. P. Ticinese | 116.14 | | | II6. I 4 |
| P.che | 15883.22 | 10810.12 | 732.22 | 5806 |

Milano li 30/3/1816 - al Sig. Du a VISCONTI per il suo voto consultivo Firmato GABRINI - Presidente.

Li 30 Marzo I8I6

La DELEGAZIONE ritenendo il voto emesso dal Sig. Duca VISCONTI, incarica il sig. Presidente far stendere un rapporto analogo da presentargli all'Autorità Superiore, onde sollecitare una decisione di massima, nell'affare di cui si tratta con quelle ulteriori rflessioni che al medesimo emergeranno da presentarsi alla Delegazione.

Firmato GABRINI - Presidente

Osservazioni del sig. Duca VISCONTI - Delegato

Equa sarebbe certamente e non di lieve vantaggio la progettata sistemazione del F.O. la quale conservando la stessa quantità di terreno irriguo col regolare meglio, ed aumentare le acque servienti all'irrigazione, e ciò facendo a spede degli Utenti intrusi, verrebbe a combinare la giustizia distributiva col bene generale.

Sta a vedere però se questi stessi Utenti, i quali venendo ad essere privati del beneficio delle acque d'O. non tralascerebbero di menar rumore, a reclamare alle Autorità Governative, come osserva il prefato Ing.re starebbero poi in silenzio, e di buon animo si presterebbero al pagamento del progettato corrispettivo, e se appoggiati dall'art.2º del R.G. del F.O. hanno diritto din non essere privati dall'irrigazione, non van-

I8I6 Pareri del Duca VISCONTI

(1819) alfegati Parere del

tino poi l'inerente diritto di goderne senza corrispondere ?. Sta a vedere insomma se il succitato progetto si toglie, o solo si cam- Duca Visconti bia oggetto alla questione ? In qualunque caso però, siccome le irrigazioni abusivesi portano dal sig. Ingere ad un terzo circa del totale e quindi nella quantità dei possessori abusivi è facile trovare di quelli, che si alzino a gridare, e reclamare contro l'attivazione di un taleprogetto; così per non ingoffarsi in una lunga, e dispendipsa lotta amerei, che si prendesse l'affare colla massima prudenza, confutando in proposito la Commissione legale prima di passare ad alcuna operazione.

Rig ardo por alla riduzione delle Bocche considerate particolarmente, e come una parte della progettata sistemazione, io la giudico ottimo divisamento qualora combini coi diritti, che ciascun possessore può legittimamente avere, parendomi diverso il diritto di estrarre dall'O. quell'acqua solo, che può bastare all'irrigazione di una determinata quantità di terreno, da quello di derivarne una data quantità, con cui irrigare maggiori fondi possibili.

Circa poi quest'altro punto riguardante il promuovere l'aumento di acque nell'Olona, col riaprimento delle sorgenti derelitte, ed aprimento di nuove, parmi che sia un buon pensiero da promuovere il suo adempimento con ogni premura ed attenzione.

Ciò col ritorno del comunicatomi rapporto ho a dire in proposito, mentre il bene di rassegnare la mia stima e part.considerazione. 🍦 Firmato : Duca VISCONTI - delegato.

MEMORIALE delle DEL. d'OLONA

Antico già l'uso delle acque del F.O. a pro di edifizi, e di terreni di varie famiglie possidenti nel contorni del medesimo nacque prima della metà del sec. XVIº ; tra queste il Fisco, sulla proprietà di quelle acque, aspro dissidio, che durato per sessant'anni fù nel I6I0 finalmente estinto mediante transazione solenne tra il Fisco stesso, e gli Utenti.

Fu con taletransazione convenuto, che in corrispettività di sei mila XXXXX . scudi pagati per una volta sola alla Camera dello Stato, fosse trasferito negli Utenti ogni diritto di liberatamente serwirsi delle acque sino allora contrastate; e la Camera stessa prestasse ogni necessario

I8I6 Memoriale del.ne.d'Ol.

(KI9) chyste ISI6 Memoriale Del.ne d'OL.

aiuto per la riscossione delle quote, che per Decreto del Senato, dovevansi pagare anche dai non concorsi alla Transazione, giacchè di fatto alcuni sino allora negavano di dovere veruna cosa al Fisco sull'appoggio dei titoli dal medesimo impugnati.

Perchè poi all'atto di questa stipulazione riguardante il titolo sull'uso delle acqueil Fisco si era espressamente riservato ogni altro ulteriore diritto da esso preteso a carico degli Utenti, per conto di una
imposta, che fatto il nome di ANNATA allora correva, e ciò tanto per
alcuna somma arretrata, quanto, per tutte le future; un'altra transazione
seguì nell'anno 1660 tra gli utenti medesimo del Fisco. In Virtù di essa
fù stipulato solennemente, che la Camera rinunciava ad ogni pretenzione
di pagamento tanto delle scorse, quanto delle future annate, in PERPETUO
con ogni CESSIONE di DIRITTI, e di AZIONI, e con TRASLAZIONE di DOMINIO,
e POSSESSO, in corrispettività di Lire 2.400 state già pagate dagli Utenti per le annate decorse, e di mille SCUDI per le future di ogni tempo;
dalle quali, e da ogni loro equivalente erano i detti Utenti liberati
per sempre.

E' questa l'origine legittima dell'attualmente sussistente Consorzio degli Utenti d'Olonae queste sono autentiche, e fondamentali carte dei loro diritti, e dalle liste che pendente il dissidio accennato, e all'atto della domandadella loro trattativa per transigere furono presentate al Magistrato Straordinario, come forse dai documenti comprovanti i pagamenti fatti a reintegraredelle somme sborsate, giusto l'indicato Decreto del Senato, possono rilevarsi i nomi degli Individui, nei quali per le stipulazioni riferite si concentrò ogni,o vero,o presunto diritto dello Stato.

Ma più che i nomi di questi Individui, che soli firmarono il Consorzio, e che giustamente chiamarono Utenti Originarij, e legittimi, giova conoscere i terreni, ai quali a quell'epoca per gli accennati due contratti onerosi furono indicati in un quinternetto di riparto compilato dall'ing.BARCA nel I608, per dividere le spese occorse in quell'anno di uno spurgo nelle sorgenti dell'Olona, ordinato dal Senatore TAVERNA, deputato allora Conservatore di quelle acque. Quinternetto, su cui furono ripartite oziandio, le somme per gli accennati titoli, ed atti pagate alla Camera.

Ora questi terreni veggonsi aumentare da pert.IO.8IO,I2.Et questi fuorno tutta l'estensione, che ebbe il legittimo beneficio di quelle acque.

((819) ollefok 1816 Memoriale Del.ne d'OL.

Ogni altro possidente estraneo agli Individui, che avevano avute una parte nelle dette due transazioni, ogni altro terreno che non era compreso nel Quinternetto accennato, erano a persone, e cose estranee, spoglio di ogni titolo per godere di quelle acque.

Intanto in un catasto formato dall'ing. PEREGO nel 1801, presenta in terreni irrigati dalle acque d'Olona una estensione di pert.15.883,22 e si hanno fondati argomenti per credere, che perfezionadosi un tale catasto siasi per rilevarne un maggior numero.

Vi sono dunque terreni per la estensione di Pert. 5.000, e più che godono del beneficio delle acque d'Olona, a qualunque essi appartengono per puro fatto di usurpazione, non suss stendo a favore di essi alcun atto positivo, né alcun titolo legale presunzione, che escluda l'infetta origine annunciata. Imperciocchè ne possono i loro propritarii ricorrere al titolo di possesso immemorabile, perchê è certissima l'epoca nella quale non avevano nè possesso, né uso alcuno di quelle acque; né del possessoed uso in cui si sono posti, possono allegare alcun titolo; non avendo per le medesime stipulato né col Fisco, né cogli Originarii e legittimi utenti. E se potessepure invocarsi da essi il legale beneficio della prescrizione, questa verrebbe loro negli effetti impedito per l'acclamato principio, che contro lo Stato, ed il Fisco nulla preveniva (?) e gli Utenti originarii, e legittimi rappresentano il Fisco, e stanno in luogo, e vece di esso : tale essendo la forza della clausola, colla quale si stipulò nella transazione del I6IO.

In conseguenza di che, se con alcuna apparenza di ragione del Magistrato Straordinario nel 1599, aveva esclusi tutti gli Utenti delle acque d'O.
dall'uso delle medesime, non ostante che molti almeno di essi dimostrassero il loro possesso immemorabile, e fiondato sopra concessioni positive
Ducali, e Regie, non v'è dubbio che giustissima non fosse l'esclusione
di quanti si sono dopo del 1610 intromessi senza poter allegare alcun titolo nel godimento, ed uso delle acque dell'Olona, per le quali i soli
utentiforiginarii, e legittimi fecero le accennate stipulazioni, e pagarono le somme riferite.

La forza di queste considerazioni portò in addietro gli Utenti Originarii, e legittimi a reclamare per la ri vendicazione dei loro diritti, e la Delegazione del loro Consorzio per officione fu obbligata a tel
nerli indenni, e a procurare all'Amministrazione affidata tutto l'ordine

(1819) ally, 1816 Memoriale Del.ne d'OL.

conveniente, invoca colla presente rispettosa memoria dell'Autorità del Governo una disposizione, quale nella sua saviezza e giustizia reputerà conveniente.

In due classi possono distinguersi i possidenti dei terreni passati dopo il I6IO abusivamente al godimento dell'uso delle acque d'Olona:

I primi, sono quelli che trovaronsi nell'accennato caso quando s'incominciò l'operazione del Censimento. La delegazione non dissimula la massima riguardo a questi consacrata all'art.2º del R.G. d'Olona, dall'Autorità Superiore, massima ch'essa sola dimostrerebbeinvincivilmente, che gli intrusi non ebbero mai, circa l'uso delle acque, delle quali si parla, quel tranquillo possesso, che pur vorrebbesi per indurre a favor loro un titolo di prescrizione, se gli argomenti, già sopra esposti non bastassero per escludersi.

La massima adunque fu di ritenere come bastantemente provato il diritto sopra le acque d'Olona da quelli, che ne sotennero il possesso all'occasione del generale Censimento del 1722.

Ma la massima accennata è un atto di pubblica Amministrazione evidentemente motivato dal duplice oggetto:

- I° di non privare lo Stato dall'aumento di ubertà provenuto al terreni, ai quali erasi applicate l'acque d'Olona, giacchè o si presunse,
 o fu vero, che quest'acqua poteva utilmente servire, oltre alle prime
 IO.8IO pertiche, anche alle altre, qualunque fosse il modo, con cui
 fosse seguito.
- formati in mezzo alle opposizioni di tanti privati interessi. Ed è manifesto, che se fosse stata tolta, come pur giustizia indicava, l'acqua usurpata, i terreni censiti come irrigatorii per giustizia pure, avrebbero dovuto essere portati sotto una squadra meno apprezzabile. Ma ciò facendosi lo Stato avrebbe perduto per questo riguardo la generale sua economia il dippiù del prodotto di essi terreni, che derivava dal beneficio dell'acqua, e per quanto riguarda il Tesoro, questo avrebbe perduto il dippiù, che nell'imposta si trae da essi come irrigatorii, in confronto del meno che tratto avrebbe restando di bel nuovo nella primitiva loro aridità.

L'amministrazione dunque con quella massima provide all'ordine pubblico, e come quelle nella costruzione del Censimento i terreni degli intrusi si erano notato per quelli, che erano di fatto; essa li conservò quali ERANO STATI NOTATI. Né gli utenti Originarii, e legittimi si dolgono di tale deliberazione.

ISI6

Memoriale

Del.ne d'OL.

Ma non pensano già per ciò che una misura evidentemente presa in pura contemplazione dell'interesse pubblico, e dell'ordine censuario, possa presumersi estensiva a distruggere i fontamentali diritti di proprietà; ed ordinare che gli intrusi nel godimento delle acque, sieno mantenuti nel med simo, per evitare gli inconvenienti accennati, non vuol dire, che questo godimento pei graziati sia gratuito, quando gli originarii e legittimi utenti è oneroso, tanto per le riferite somme da essi sborsate, nelle citate transazioni, quanto nelle annue spese di Conservazione occorse sino al I660.

Pare adunque alla Delegazione che non sia alieno dalla sapienza, e giustizia del Governo, il provvedere in modo che i possidenti dei terreni censiti come irrigatori nel 1722 seguitando a godere degli effetti dell'allegata massima contribuiscano in tanto per loro perticato al reintegro degli Utenti Originarii, e legittimi, sulla base del principio assunto nel già espresso Decreto del Senato in proporzione delle lire 42.000 di capitale da essi Originarii, e legittimi utenti sborsate, poichè se i detti graziati sono fatti eguali ai medesimi nel beneficio, ragion vuole che siano fatti eguali anche nei pesi.

I secondi possidenti dei quali resta a parlare, sono quelli che hanno usurpata l'acqua d'Glona, dopo l'operazione del Censimento Generale
Intrasi questi non meno dei primi hanno ancora minori titoli a riguardi.
-Perciocchè nessuna colorata presunzione essi possono allegare, né in faccia al Censimento hanno alcuna ragione, che li assista; e della loro
usurpazione vengono ad avere ragione, tratto maggior vantaggio degli
altri.

Potrebbero adunque giustamente venire esclusi dal beneficio ulteriore delle acque d'Olona, ed oltreciò costretti a reintegrare il Consorzio
degli Utenti originarii, e legittimi per tempo, di cui hanno fin qui,goduto del beneficio di queste acque proporzionalmente ai loro possessu,
ed alla forma delle Capitali Lure 42.000.

Ba la delegazione é lontana dal provocare questa misura. Essa pensa che possa usarsi anche a riguardo dei medesimi, della stessa indulgenza della quale si è usata per i primi, e che gli uni e gli altri si annettano a legittimi consorti degli Utenti Originarii, però facendo concorrere anche i secondi al reintegro che si è dimandato ai primi.